



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**  
DI **LECCO**

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |                 |            |
|--------------------------|----------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CATALANO | SALVATORE       | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | AONDIO   | FRANCO          | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | ANZALDI  | FRANCESCO PAOLO | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |          |                 |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 159/2017  
depositato il 13/06/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9P031R04286/2016 IRES-ALTRO 2011  
contro:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 159/2017

UDIENZA DEL

08/11/2017 ore 14:00

N°

280/2017 let. 1°

PRONUNCIATA IL:

08/11/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

01-12-2017

Il Segretario

Reg. **VALEGGORI**



Con ricorso depositato il 13.06.17 la società \_\_\_\_\_ ha impugnato avviso di accertamento n°T9P031R04286/2016 con cui \_\_\_\_\_ preso atto della memoria depositata dalla ricorrente procedeva a recepire integralmente il rilievo proposto dai verificatori nel PVC in relazione al periodo d'imposta 2011, riprendendo parzialmente in aumento, ai fini IRES, gli accantonamenti al TFM per un importo di € 13.422,00, accertando una maggiore IRES di € 3.691,00 ed irrogando sanzioni per infedele dichiarazione ex art. 1 comma 2 del D.Lgs. 471/97 calcolate nella misura del 90% e determinate in € 3,321,90 .

L'atto veniva impugnato per i seguenti motivi :

- violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale ;
- falsa applicazione dell'art.105 TUIR;
- violazione del principio di derivazione di cui all'art. 83 TUIR;
- violazione del principio del divieto di doppie imposizioni di cui agli articoli 67 del D.P.R. 600/73, 600 e 163 del TUIR;
- violazione del principio di buona fede di cui all'articolo 10 dello Statuto del Contribuente;
- irragionevolezza della motivazione e conseguente violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost.;
- falsa applicazione dell'articolo 2120 c.c.;
- inapplicabilità delle sanzioni per l'incertezza sulla portata ed applicazione delle norme tributarie .

L'Ufficio con controdeduzioni depositate il 20.07.17 difende la legittimità del proprio operato .

Il legislatore ha introdotto un limite di deducibilità degli accantonamenti annuali del TFM così come previsto dall'art.105 comma 1 e 4 del TUIR .

Per effetto del rinvio al contenuto del comma 4 del sopracitato articolo , gli accantonamenti di fine mandato (TFM) sono assoggettati alla medesima disciplina prevista dall'art.105 comma 1 TUIR per gli accantonamenti al fondo per il trattamento di fine rapporto (TFR) , di conseguenza l'accantonamento al TFM operato in misura superiore al compenso annualmente stabilito diviso per il coefficiente 13,5 deve considerarsi fiscalmente indeducibile .

Ciò è in linea con l'art. 50 comma 1 lett c-bis che , assimilando espressamente i compensi degli amministratori ai redditi di lavoro dipendente, legittima l'attrazione alla disciplina fiscale prevista per il lavoro dipendente anche degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato.

L'Ufficio controdeduce a tutte le rimanenti eccezioni del contribuente ritenendole infondate ,errate e non condivisibili .

L'ufficio conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e vittoria delle spese .

Osserva

La Commissione visti gli atti e i documenti allegati ritiene accoglibile il ricorso .

Per effetto dell'art. 105 comma 4 del TUIR, sono ammessi in deduzione gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17 comma 1 lettere c), d) e f), tra cui rientrano le indennità corrisposte agli amministratori di società a titolo di fine mandato .

1/2 M

Ora, l'art. 105 comma 4 del TUIR rinvia al precedente comma 1, il quale dispone che l'accantonamento al TFR per i dipendenti è deducibile nelle quote maturate in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.

A sua volta, l'art. 2120 del codice civile stabilisce che "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5".

"Combinando" le tre norme, contestata la deducibilità della parte di accantonamento superiore a quella indicata dalla norma codicistica, ma il rinvio normativo sta a significare che la deduzione è ammessa in conformità alle disposizioni contrattuali e, eventualmente, legislative che regolano la materia. Di certo è giuridicamente irrazionale sostenere che, fiscalmente, il TFM "si trasformi" in TFR quanto ai requisiti di deducibilità.

In tema di trattamento di fine mandato, non esiste una norma che regola la materia (a differenza di quanto può dirsi per il TFR), dunque il solo parametro da considerare non può che essere l'accordo contrattuale.

Sostenere che, per effetto del rinvio, operi in tema di TFM la normativa sul TFR si concretizza in un'interpretazione analogica di una norma fiscale, all'evidenza vietata (C.T. Reg. Roma 25 gennaio 2012 n. 870/11/12 e, in special modo, C.T. Reg. Venezia 3 febbraio 2016 n. 196/1/16; contra, C.T. Reg. Napoli 1° dicembre 2015 n. 10730/50/15).

Se il legislatore avesse voluto fissare un tetto alla deducibilità dell'accantonamento al TFM l'avrebbe determinato in modo esplicito così come per il TFR.


PQM

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato.

Condanna l'Ufficio a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA e CPA e rifusione del Contributo Unificato di € 60.00.

Lecco 08.11.17

Il Relatore



Il Presidente

